

**Protocollo di intesa tra la Provincia di Bologna, i Comuni, le istituzioni scolastiche autonome operanti nel sistema scolastico nazionale, il Nuovo Circondario di Imola, i soggetti della formazione professionale accreditati per l'obbligo formativo della provincia di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il Centro Servizi Amministrativi di Bologna, l'Università di Bologna per la costituzione di un sistema informativo scolastico provinciale denominato**

## **Osservatorio sulla scolarità provinciale**

- Visto** l'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche, delegando al Governo apposito regolamento;
- Visto** il d.lgs. n.112 del 31 marzo 1998 e, in particolare, gli artt. 138 e 139 che disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica;
- Visto** il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche emanato con d.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999;
- Visto** il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali degli istituti scolastici emanato con d.P.R. n.233 del 18 giugno 1999;
- Visto** il regolamento di attuazione dell'art.68 della l.17 maggio 1999, n.144, emanato con d.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;
- Visto** il d.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 avente per oggetto il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- Visto** il d.lgs n.267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art.19, comma 1, lett. l), ove si assegna alla Provincia la titolarità delle funzioni amministrative di interesse provinciale nella "raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali";
- Visto** il documento della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 "Verso un'Europa dei saperi";
- Viste** le ll. cost. n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 recanti la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione , che conferiscono pari dignità costituzionale agli enti politici territoriali;
- Visto** l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni dell'Emilia-Romagna per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia Romagna" dell'8 maggio 2001, che individua linee di indirizzo, obiettivi e criteri di azione nell'ambito delle politiche scolastiche, della formazione professionale e della transizione al lavoro in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra le istituzioni coinvolte;
- Vista** la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (2002/c163/01);
- Vista** la l. 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Vista** la l.r. 30 giugno 2003, n. 12, recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- Visto** l'Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di

Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

**Visto** il Protocollo di intesa dell'8 ottobre 2003 fra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53;

**Visto** l'Accordo tra Regione Emilia Romagna eUSR per l'Emilia Romagna del 19 febbraio 2004 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n.53;

**Visto** il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Visto** il d.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 "Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente",

### **Premesso:**

– Che la normativa sopra citata ha definito con nitidezza le competenze di ogni autonomia locale e funzionale sui temi dell'istruzione della formazione;

– Che la graduale applicazione dei dettati normativi sui temi dell'istruzione e della formazione nel territorio provinciale bolognese ha contestualmente fatto emergere la rilevanza di interventi condivisi ed integrati. E che in questa ottica si è reso necessario consolidare il complesso sistema di responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nell'offerta formativa in vista dell'implementazione di processi di miglioramento dell'offerta formativa e per la promozione del diritto ad apprendere per tutto l'arco della vita;

– Che con delibera del Consiglio Provinciale n.70/2002 sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'attivazione del Sistema di relazioni territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa" ed il "Protocollo di intesa per l'attivazione di un Organismo provinciale per il miglioramento dell'offerta formativa" e che, in sua attuazione sono stati definiti i sette Ambiti territoriali nei quali insediare le "Conferenze territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa";

– Che le Conferenze territoriali e l'Organismo provinciale per il miglioramento dell'offerta formativa hanno rappresentato il luogo deputato ad un esercizio condiviso di responsabilità nel campo delle politiche dell'istruzione, della formazione e della transizione al lavoro tra Provincia, Istituzioni scolastiche, Comuni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, ed il Centro Servizi Amministrativi, da esercitare favorendo il concorso alla programmazione territoriale in particolare degli enti di formazione professionale, delle forze economiche e sociali rappresentate nei diversi territori;

– Che in base all'art.46 della l.r. 30 giugno 2003, n. 12, recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" si è oggi insediata la Conferenza provinciale di coordinamento la quale assume compiti di proposta per le tematiche inerenti l'offerta formativa ed esprime parere in merito ai principali atti di programmazione territoriale previsti all'art 45 della medesima legge regionale, nonché in merito alla definizione degli

ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione adulti (art 45, comma 8);

– Che nella Provincia di Bologna opera dal 2001 l'Anagrafe provinciale Nof quale sistema informativo per la rilevazione della dispersione scolastica e il monitoraggio dell'obbligo formativo, costituito da una banca dati alimentata dalle informazioni provenienti dalle Istituzioni scolastiche collocate nel territorio provinciale, che ha progressivamente consentito di realizzare interventi di reinserimento in percorsi Nof e di presidiare le principali tendenze legate ai fenomeni dell'istruzione e della formazione, sostenendo la promozione di politiche di vasto raggio di competenza provinciale in un'ottica di integrazione e di condivisione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti;

– Che il sistema di rilevazione summenzionato pur rivelandosi strumento indispensabile per l'attuazione di interventi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, è da considerarsi incompleto e quindi insufficiente per fare fronte ai propri obiettivi, poiché non rileva l'universo della popolazione in obbligo formativo, condizione che si può realizzare soltanto attraverso l'acquisizione delle informazioni anagrafiche relative alla popolazione in obbligo scolastico residente sul territorio provinciale, attraverso l'accesso alle anagrafi comunali;

– Che in relazione alle finalità che caratterizzano gli organismi provinciali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa si ritiene opportuno estendere le attività di rilevazione e monitoraggio alla totalità della popolazione in obbligo scolastico e formativo (3-18 anni);

– Che oggi, a fronte del mutato contesto istituzionale e normativo, sono maturate le condizioni per realizzare una più strutturata e funzionalmente organica struttura di monitoraggio del sistema di scolarità provinciale; per costituire cioè un osservatorio che risulti in grado non solo di consolidare le attività di lettura dei fenomeni connessi all'obbligo scolastico e formativo già svolti dall'Anagrafe Nof, ma altresì di arricchirne la base conoscitiva la prospettiva funzionale onde ottenere e quindi rendere all'insieme dei soggetti coinvolti tutte le informazioni utili alla valutazione del sistema dell'istruzione e della formazione e per tal via supportare adeguatamente l'elaborazione delle rispettive attività di programmazione delle politiche scolastiche e formative,

**ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente atto disciplina le caratteristiche funzionali e organizzative di un Osservatorio sulla scolarità provinciale, d'ora innanzi denominato "Osservatorio".

2. Per "Sistema dell'istruzione e della formazione provinciale", d'ora innanzi definito "Sistema formativo", si fa riferimento al sistema configurato dalla l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12.

3. Per "Parti" si esegue riferimento ai soggetti che abbiano stipulato il presente protocollo.

4. Per "Istituzioni scolastiche" si intendono le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado che costituiscono l'anzidetto Sistema formativo.

5. Per "Enti di formazione professionale" gli enti, accreditati ai sensi di legge, aggiudicatari di attività formative rivolte ai giovani in obbligo formativo a livello provinciale.

6. Per "Anagrafe Nof" si intende l'anagrafe provinciale che dal 2001, per fronteggiare la dispersione scolastica, monitora l'obbligo formativo.

## **Art. 2**

### **Natura e scopo dell'Osservatorio**

1. L'Osservatorio è una struttura di interesse pubblico costituita per supportare l'azione dei soggetti componenti il Sistema formativo. Nel rispetto delle funzioni e dei compiti di tali soggetti, tale struttura è deputata a raccogliere ed elaborare dati e informazioni allo scopo di:

- a) - garantire e diffondere opportunità di accesso al sapere per ognuno per tutto l'arco della vita, promovendo in forma coordinata a livello territoriale provinciale lo sviluppo dei processi di valutazione e di autovalutazione del Sistema formativo nell'obiettivo di incrementarne la qualità, supportando la *governance* e la programmazione territoriale;
- b) - erogare alle Parti dedicati servizi informativi e documentali diretti al conseguimento delle finalità di cui alla precedente lett. a);
- c) - sviluppare ulteriori tipologie di ricerche e indagini conoscitive per conto e nell'interesse delle Parti, a partire dalla base informativa a disposizione dell'Osservatorio, per specifiche esigenze di programmazione e di studio inerenti le loro proprie competenze istituzionali.

2. Le attività realizzate dall'Osservatorio sono funzionali alla rilevazione del Sistema formativo giuridicamente vigente o comunque concretamente applicato nel rispetto della legge vigente nel tempo in cui sono materialmente svolte, contestualizzando gli esiti dei sottostanti processi formativi.

3. Le attività dell'Osservatorio sono svolte, anche quando realizzate nell'interesse immediato delle Parti, per lo svolgimento delle finalità istituzionali della Provincia di Bologna.

4. L'Osservatorio è incardinato presso il Servizio Scuola della Provincia di Bologna, da cui dipende funzionalmente.

5. L'Osservatorio ha sede presso gli Uffici del predetto Servizio, rimanendo salva la facoltà di individuarne altra che si compri più idonea allo svolgimento delle proprie attività, purché sita nel territorio provinciale.

## **Art. 3**

### **Compiti delle Parti**

1. Le finalità dell'Osservatorio sono conseguite mediante un sistema integrato di attività che prevede, salvo maggior dettaglio deliberato dagli organismi collegiali di cui all'art. 8 in relazione alle concrete esigenze, assegnato:

a) - alla **Provincia di Bologna** il compito di:

aa) - raccogliere i dati provenienti dalle Scuole, dai Comuni, dagli Enti di formazione professionale e dalle imprese che stipulano contratti di apprendistato attraverso i quali si adempie all'obbligo formativo; i dati forniti dalle anagrafi dei Comuni saranno utilizzati solo nell'ambito degli uffici della Provincia ai fini di svolgere attività di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo previsti dalle leggi vigenti;

ab) - svolgere l'elaborazione statistico-informatica dei suddetti dati, nonché curarne la trasmissione e restituzione, mirata o diffusa, nelle forme analitiche ovvero sintetiche richieste dal singolo caso concreto;

ac) - trasmettere ai Sindaci e, su richiesta di questi, ai Dirigenti scolastici gli elenchi nominativi della popolazione di rispettiva competenza per lo svolgimento degli adempimenti sull'obbligo scolastico;

ad) - fungere da centro di imputazione giuridico-amministrativa di tutte le funzioni concretamente svolte o comunque attribuite all'Osservatorio;

ae) - produrre, con cadenza annuale, un rapporto di sintesi sugli esiti delle attività dell'Osservatorio che illustri i più significativi trattamenti di tipo statistico non nominativo da esso

elaborati che non siano soggetti a specifici vincoli, indipendenti dalla volontà dell'Osservatorio medesimo;

af) - promuovere e se del caso direttamente organizzare, attività di formazione utili a rendere più efficiente ed efficace la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati rivolte al personale che le Parti abbiano incaricato per la gestione corrente dei flussi informativi;

ag) - coordinare, nei termini e nelle forme concordate ai sensi del presente Protocollo, il Comitato di gestione, composto dal personale dirigenziale o equivalente competente a dirigere il suddetto personale addetto alla gestione dei flussi informativi che opera presso gli Enti firmatari, e la Rete permanente di cui all'art. 7;

ah) - acquisire e gestire i supporti tecnologici e gli ulteriori mezzi necessari o comunque utili alla raccolta e all'elaborazione dei dati nei termini e alle condizioni più efficienti ed economici possibili in relazione all'efficace conseguimento delle finalità dell'Osservatorio;

b) - ai **Comuni della Provincia di Bologna**, il compito di trasferire all'Osservatorio le informazioni contenute nelle loro Anagrafi relative alla popolazione residente, che si rendano necessarie per lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio;

c) - al **Nuovo Circondario Imolese**, il compito di coordinare e promuovere l'applicazione del presente Protocollo nel proprio territorio;

d) - alle **Istituzioni scolastiche**, il compito di trasferire all'Osservatorio, mediante formati omogenei per ordine di scuola previamente concordati, le informazioni in proprio possesso relative agli studenti ed all'attività didattica analogamente utili al conseguimento degli obiettivi dell'Osservatorio;

e) - agli **Enti di formazione professionale**, il compito di trasferire all'Osservatorio, mediante formati omogenei per ordine di Centro di formazione previamente concordati, le informazioni in proprio possesso relative agli studenti e all'attività formativa analogamente utili al conseguimento degli obiettivi dell'Osservatorio

g) - all'**Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna**, il compito di favorire l'integrazione delle attività dell'Osservatorio con quegli ulteriori servizi di supporto didattico e amministrativo attivati sul territorio, nonché quello di promuovere il collegamento dell'Osservatorio con analoghe esperienze presenti a livello regionale;

h) - al **Centro Servizi Amministrativi di Bologna**, d'ora innanzi C.S.A, di partecipare alla organizzazione, d'intesa con i Dirigenti scolastici, di attività di formazione per il personale ATA preposto alle rilevazioni. Di favorire, tramite la propria funzione di coordinamento, la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle attività dell'Osservatorio ed al raggiungimento degli obiettivi che si propone;

i) - all'**Università di Bologna**, tramite il Rettore o suo delegato di partecipare alle attività del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, nonché di indicare, nei campi disciplinari individuati dalla Provincia, uno o più esperti aventi il compito di partecipare al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7.

2. Ciascuna delle Parti individua il personale occorrente all'espletamento dei compiti suoi propri, ivi compreso quello addetto alla gestione dei flussi informativi, incaricandolo delle connesse mansioni nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Ogni Parte è inoltre tenuta ad individuare il dirigente o equivalente che, oltre a sovrintendere l'attività di gestione affidata al suddetto personale, la rappresenti nel Comitato di gestione di cui all'art. 7. Le Parti possono assegnare, qualora lo si ritenga necessario alla erogazione di specifici prodotti e servizi, propri dipendenti alle attività dell'Osservatorio, previa l'individuazione di opportune condizioni per il comando o distacco di personale.

3. Ciascuna delle Parti cura che il suddetto personale partecipi alle attività di formazione organizzate dall'Osservatorio per uniformare e per rendere più efficiente ed efficace la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni.

## **Art. 4**

### **Prerogative delle Parti**

1. E' prerogativa:

a) - della **Provincia**:

aa) - detenere l'esclusiva proprietà delle banche dati e dei programmi informatici comunque elaborati e prodotti dall'Osservatorio;

ab) - utilizzare i dati raccolti, sia in forma grezza che elaborata, per esigenze di studio e di programmazione riservate alle proprie funzioni istituzionali;

ac) - utilizzare i dati raccolti ed elaborati per l'espletamento delle sue ulteriori funzioni direttamente o indirettamente connesse alla tutela dell'assolvimento dell'obbligo formativo;

ad) - gestire le attività dell'Osservatorio che richiedano l'assunzione di rapporti obbligatori di interesse congiunto con soggetti terzi, stipulando nel suo interesse contratti, accordi, convenzioni e analoghi atti bilaterali, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti al consolidamento dei rapporti con l'Università di Bologna, onde cooperare salvo quanto disposto all'art. 3, comma 1, lett. f) con taluna sua dedicata struttura per promuovere azioni di ricerca scientifica relativamente alle tematiche trattate dall'Osservatorio.

b) - di ogni singolo **Comune**:

ba) - ottenere il quadro dei dati sull'andamento della scolarità, quali ad es. quelli sulla mobilità scolastica, sulle scelte di indirizzo di studio, sul successo e insuccesso scolastico, riguardanti la propria popolazione e in genere i dati utili all'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione elaborati in forma di analisi statistiche organizzate a livello territoriale;

bb) - disporre delle ulteriori informazioni, sempre organizzate a livello territoriale, finalizzate alla promozione del miglioramento dell'offerta formativa che il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 ritenga che debbano essere elaborate e quindi fornite dall'Osservatorio;

bc) - disporre, di norma a seguito di specifici accordi bilaterali, dei servizi realizzati per le loro particolari esigenze di programmazione e di studio, purché relative all'esercizio delle proprie competenze istituzionali;

c) - delle **Istituzioni scolastiche**:

ca) - utilizzare i dati raccolti ed elaborati per le esigenze di programmazione didattica e gestionale di Istituto, ivi compresi gli elenchi nominativi degli studenti frequentanti per verificarne l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

cb) - disporre del materiale eventualmente pubblicato dall'Osservatorio;

cc) - utilizzare i dati raccolti ed elaborati per promuovere attività di valutazione ed autovalutazione di Istituto;

d) - degli **Enti di formazione professionale**:

da) - utilizzare i dati raccolti ed elaborati per le esigenze di programmazione formativa e gestionale di Centro;

db) - disporre del materiale eventualmente pubblicato dall'Osservatorio;

dc) - utilizzare i dati raccolti ed elaborati per promuovere attività di valutazione ed autovalutazione di Centro;

e) - del **Nuovo Circondario Imolese**, disporre delle informazioni statistiche di sintesi prodotte dall'Osservatorio a supporto delle proprie competenze istituzionali ;

f) - dell'**Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna**, disporre delle informazioni statistiche di sintesi prodotte dall'Osservatorio a supporto delle proprie competenze istituzionali;

g) - del **CSA**, disporre delle informazioni statistiche di sintesi prodotte dall'Osservatorio a supporto delle proprie competenze istituzionali.

h) - dell'**Università di Bologna**, disporre delle informazioni prodotte dall'Osservatorio a supporto delle proprie funzioni istituzionali.

## **Art. 5**

### **Collaborazioni e raccordi istituzionali**

1. L'Osservatorio realizza le proprie attività ricercando la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e delle restanti Province regionali per il trasferimento e il confronto delle informazioni in reciproco possesso relative alla popolazione in obbligo scolastico e formativo.

2. L'Osservatorio programma le proprie attività in raccordo con il "Sistema di Relazioni territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa", costituito dall'apposito Organismo provinciale, dalle Conferenze territoriali e loro tecnostrutture, per lo svolgimento di iniziative di comune interesse.

## **Art. 6**

### **Relazioni tra l'Osservatorio ed altri soggetti**

1. L'Osservatorio, nell'ambito delle proprie attività, favorisce attraverso specifici accordi, anche di durata annuale, la costituzione di dedicate collaborazioni con:

a) - **l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa dell'Emilia-Romagna**, d'ora innanzi IRRE, nella prospettiva di stabilirne il coinvolgimento nelle attività di supervisione tecnica e scientifica di cui all'art. 7.

## **Art. 7**

### **Organi collegiali dell'Osservatorio sulla scolarità**

1. L'Osservatorio esercita le proprie attività, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Protocollo, tramite:

a) - il **Comitato di coordinamento**, presieduto dal competente Assessore provinciale e composto dai medesimi membri della Conferenza provinciale di coordinamento per il miglioramento dell'offerta formativa nonché dal Rettore dell'Università di Bologna o suo delegato ai sensi dell'art. 3, avente compiti di indirizzo strategico e di definizione delle linee generali di sviluppo dei piani di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio e di verifica della loro attuazione;

b) - il **Comitato di gestione**, composto dai Referenti di cui all'art. 3, comma 2, avente compiti di proposta dei suddetti piani di lavoro al Comitato di coordinamento e quindi di gestirne la realizzazione, nonché il compito di diffondere competenze relative alla raccolta e rilevazione dei dati che compongono il sistema informativo dell'Osservatorio;

c) - il **Comitato tecnico-scientifico**, presieduto dal Dirigente del Servizio Scuola della Provincia e composto dagli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), dall'esperto auspicabilmente indicato dall'IRRE nel contesto dei rapporti attivati ai sensi dell'art. 6, nonché da tecnici e consulenti indicati dal Settore "Servizi alla persona e alla comunità" della Provincia di Bologna, avente compiti di supervisione tecnico-scientifica delle procedure di rilevazione ed interpretazione dei dati e in genere di validazione della documentazione prodotta dall'Osservatorio;

d) - la **Rete permanente**, composta dal personale addetto alla gestione dei flussi informativi che opera presso gli Enti firmatari.

**Art. 8**  
**Proprietà e utilizzo dei dati**

1. Le banche dati costituite dall'Osservatorio sono di proprietà della Provincia di Bologna fermo restando che le informazioni in esse contenute, tranne quelle fornite dalle anagrafi dei Comuni, saranno poste a disposizione delle Parti per l'esercizio dei loro fini istituzionali .

2. I trattamenti statistici non nominativi che l'Osservatorio sulla scolarità elabora non sono soggetti a vincoli e saranno diffusi attraverso materiale di documentazione, quali report e abstract, appositamente redatto.

3. Il trattamento, la comunicazione e l'eventuale diffusione dei dati sono svolti nel rispetto della disciplina dettata dal d.l.vo n. 196 del 2003, come recepita dalla dedicata regolazione provinciale e se del caso integrata da specifici protocolli bilaterali fra gli enti concretamente coinvolti.

**Art. 9**  
**Durata e scadenza**

1. L'intesa recata dal presente Protocollo ha una durata di dieci anni, ed è rinnovabile nel tempo in relazione alla verifica della sussistenza dell'interesse per il quale viene raggiunta, ferma restando la possibilità di ogni Parte di recedervi mediante disdetta comunicata in forma scritta al Comitato di coordinamento entro il mese di Agosto di ogni anno.

2. Rimangono altresì salve quelle ipotesi di scioglimento per trasformazione in altro soggetto, anche personificato, ovvero per qualsiasi altro fatto implicato dalla sopravveniente normativa statale e regionale.

**Art. 10**  
**Norme transitorie**

1. I prodotti ed i servizi dell'Osservatorio saranno forniti alle Parti secondo un calendario che terrà conto della messa a regime delle attività affidate all'Osservatorio.